



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 5 DEL 04/02/2025

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER LA COSTITUZIONE DEL COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA DAVANTI ALLA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DALLA SOCIETA' ASA AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI SPA PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LIVORNO N.533/2024 INENRENTE AI PROCEDIMENTI RIUNITI R.G. N.1495/2023 - R.G. N.1496/2023 - R.G. N.1497/2023 - R.G. N.1498/2023

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 1 del 08.01.2025 di individuazione del Responsabile dell'Area Amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Dato atto:

- che il Bilancio di Previsione 2025 è gestito al momento in esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.267/2000 s.m.i.;
- che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.2/2025, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali sono stabiliti al 28 febbraio 2025;

VISTA l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5244/2019 con la quale è stata definitivamente respinta l'impugnazione proposta dalla società ASA Spa e dal Comune di Campiglia Marittima contro il lodo parziale "Caianello" ed il lodo definitivo "Garofoli" che avevano determinato il valore del 10% del patrimonio di Cigri Spa spettante alla Comunità Montana dell'Isola d'Elba e Capraia a seguito del recesso dalla stessa operato da Cigri Spa;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 03/06/2020 con la quale si è ritenuto necessario ed opportuno promuovere giudizio per far dichiarare l'esecutorietà ai Lodi arbitrali di cui sopra al fine di promuovere azione esecutiva nei confronti della Soc. ASA S.p.a. per il pagamento di quanto statuito dal lodo arbitrale per € 1.250.000,00 oltre interessi;

ATTESO altresì che con il medesimo atto si è stabilito di incaricare lo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale anche al fine di recuperare nei confronti di ASA Spa, per la quale i Comuni Elbani hanno invece già titolo esecutivo, le spese di lite del giudizio di appello (€ 21.200,00 oltre spese generali ed oneri di legge) e di cassazione (€ 15.000,00 oltre spese generali ed oneri di legge);

PRESO ATTO che lo Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale ha notificato, nell'interesse del Comune di Campo nell'Elba, specifico Atto di Precetto intimando alla Soc. ASA Spa di pagare la somma complessiva di € 251.989,85;

RILEVATO che la Soc. ASA Spa ha presentato opposizione al precetto ed agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c., con atto notificato in data 9.5.2023, con il quale la predetta ASA S.p.A. sostiene di non essere tenuta al pagamento della quota parte spettante all'Ente del credito di cui ai Lodi "Caianiello" e "Garofoli" ottenuti dalla Comunità Montana dell'Elba e Capraia nei riguardi di CIGRI S.p.A. e rispetto ai quali è stata conseguita la dichiarazione di esecutorietà dal Tribunale di Roma;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 107 del 31.05.2023 con cui si è determinato di voler incaricare l'Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati – Associazione Professionale:

- per resistere nel giudizio di opposizione al precetto ed agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c. notificato da ASA S.p.A. in data 9.5.2023, con il quale la predetta ASA S.p.A. sostiene di non essere tenuta al pagamento della quota parte spettante all'Ente del credito di cui ai Lodi "Caianiello" e "Garofoli" ottenuti dalla Comunità Montana dell'Elba e Capraia nei riguardi di CIGRI S.p.A. e rispetto ai quali è stata conseguita la dichiarazione di esecutorietà dal Tribunale di Roma;
- di proporre giudizio esecutivo nei riguardi di ASA S.p.A. per conseguire il pagamento degli importi di cui all'atto di precetto notificato nell'interesse dell'Ente ed avente ad oggetto la quota parte spettante al Comune del credito di cui ai Lodi "Caianiello" e "Garofoli" ottenuti dalla Comunità Montana dell'Elba e Capraia nei riguardi di CIGRI S.p.A. e rispetto ai quali è stata conseguita la dichiarazione di esecutorietà dal Tribunale di Roma;

CONSTATATO la Soc. ASA Azienda Servizi Ambientali SPA ha proposto reclamo ex artt. 669 terdecies e 624 CPC avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Livorno in persona del G.D. Simona Capurso, in data 12/11/2023 e comunicata in data 20/11/2023 nell'ambito dei subprocedimenti riuniti 1495-1/2023; 1496-1/2023; 1497-1/2023; 1498-1/2023, giusto atto del 04/12/2023 acclarato dagli uffici comunali in data 14/12/2023 al n. di prot. 17850 al fine di sospendere l'esecuzione di cui sopra;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.268 del 15.12.2023 con la quale è stato incaricato l'Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e associati per la costituzione del Comune di Campo nell'Elba anti il Tribunale di Livorno nel procedimento RG 3376/2023 di reclamo ex artt. 669 terdecies e 624 cpc promosso dall'ASA Azienda Servizi Ambientali Spa, autorizzando il Sindaco a conferire mandato al medesimo legale per rappresentare il Comune, attribuendo allo stesso ogni facoltà di legge (Incarico formalizzato con Determinazione del Segretario Generale n.5 del 27.12.2023;

PRESO ATTO della Sentenza n.533/2024 del 05.03.2024 emessa dal Tribunale di Livorno a seguito del giudizio di opposizione a precetto instaurato dalla Società Asa. spa;

DATO ATTO che è stato notificato da parte del legale della Società Asa Spa, al difensore incaricato da questo Ente per il primo grado, atto di appello per la riforma della suddetta sentenza (in atti – Prot. n.1433 del 29.01.2025);

RILEVATO che con nota acclarata al Protocollo Generale dell'Ente al n.1433 del 29.01.2025, in atti, l'Avv. Tieri dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati, ha trasmesso il ricorso in appello sopra richiamato e inviato una nuova comunicazione per il conferimento di ulteriore incarico, a seguito della necessità di proseguire l'azione giudiziaria, preventivando una spesa per il Comune di Campo nell'Elba di € 7.295,60 omnia;

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'incarico (come già in primo grado) è stata ripartita tra gli Enti che si avvarranno della difesa del legale individuato ed aventi la stessa posizione processuale, secondo il criterio del valore del credito;

DATO ATTO che l'incarico ha ad oggetto la resistenza nel giudizio di appello per la riforma della sentenza sopra indicata a seguito di opposizione al precetto notificato a controparte a suo tempo ed agli atti esecutivi ex art. 615 e 617 c.p.c.;

ATTESO che questa Amministrazione intende tutelare i propri interessi, ritenendo opportuno procedere nell'azione come consigliato dal legale e di poter, pertanto, autorizzare l'affidamento degli incarichi non essendo presente l'avvocatura comunale;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.10 del 31.01.2025, immediatamente eseguibile ed in corso di pubblicazione, le cui motivazioni e il cui dispositivo vengono integralmente richiamati nel presente atto, con la quale è stata demandata al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione di tutti gli atti necessari al conferimento dell'incarico de quo, per la difesa di questo Ente nel sopra individuato appello alla Corte d'Appello di Firenze proposto dalla Società Asa Spa, acquisito al n. Prot.1.433 del 29.01.2025, per la riforma della Sentenza del Tribunale Ordinario di Livorno n.533/2024 del 05.03.2024, per una spesa complessiva di € 7.295,60 omnia;

Ritenuto di dover procedere in merito, in ottemperanza al disposto della Delibera di G.C. n.10/2025, conferendo mandato all'Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati con sede a Firenze in Via Giorgio La Pira 21, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel procedimento de quo;

Dato atto che lo Studio legale Capecchi e Associati, con la comunicazione di cui al Prot. n.1433/2025 ha trasmesso specifico preventivo per le spese relative alla difesa dell'Ente per un totale di Euro 7.295,60 omnia;

Visto il disposto dell'Art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii. e dato atto che la presente spesa corrente è necessaria per evitare un danno patrimoniale all'Ente derivante dalla mancata costituzione in giudizio e comunque la stessa rientra nei limiti dei dodicesimi impegnati sul relativo programma della seconda annualità del Bilancio 2024/2026, deliberato lo scorso esercizio;

Dato atto che la somma di € 7.295,60 trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2025 del Bilancio 2025/2027, in esercizio provvisorio;

Considerato che l'Avv. Luca Capecchi presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario

che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;

- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

Richiesto ed ottenuto da Anac il seguente CIG: **B5760D059F**;

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato relativamente al versamento dei contributi previdenziali INPS e dei premi assicurativi INAIL, giusto Durc protocollo INAIL_47550385 del 28.01.2025 con scadenza validità 28.05.2025;

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.10/2025, incarico all'Avv. Luca Capecchi dello Studio Legale Luca Capecchi e Associati con sede a Firenze in Via Giorgio La Pira 21 – Cod. Fisc. e P.IVA 05480590487 per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento davanti alla Corte d'Appello di Firenze a seguito del ricorso promosso dalla Società Asa Spa per la riforma della Sentenza del Tribunale Ordinario di Livorno n.533/2024 del 05.03.2024;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Luca Capecchi ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di **€ 7.295,60** comprensiva di IVA e CPA a favore dello **Studio Legale Luca Capecchi e Associati con sede a Firenze in Via Giorgio La Pira 21 – Cod. Fisc. e P.IVA 05480590487**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0, annualità 2025 del Bilancio 2025/2027 in esercizio provvisorio, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa CIG: **B5760D059F**;
di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
- del rispetto del combinato disposto dell'Art.163, commi 3 e 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., dato atto che la presente spesa corrente è necessaria per evitare un danno patrimoniale all'Ente derivante dalla mancata costituzione in giudizio, e comunque la stessa rientra nei limiti dei dodicesimi impegnati sul relativo Programma della seconda annualità del Bilancio 2024/2026, deliberato lo scorso esercizio;

IL RESPONSABILE
MAZZANTI AGNESE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)